



Ministero delle Attività Produttive

DIREZIONE GENERALE PER IL COMMERCIO, LE ASSICURAZIONI ED I SERVIZI
Servizio Centrale Camere di commercio - Ufficio B2

- ALLE CAMERE DI COMMERCIO INDUSTRIA
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA **LORO SEDI**

- ALLA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
Assessorato dell'industria del comm. dell'artig. e dei trasporti **11100 AOSTA**

e p. c. - ALLA DIREZIONE GENERALE PER L'ARMONIZZAZIONE
E LA TUTELA DEL MERCATO **S E D E**

- AL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO E COESIONE
Servizio Centrale Segreteria C.I.P.E. **00100 ROMA**

CIRCOLARE n. 3521 /C

- AL MINISTERO DELL'INTERNO
Dir. Centrale per la Finanza locale e per i servizi finanziari - **00100 ROMA**

- AI MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
Dir. Servizio tutela acque interne (FAX 06-57225195)
Direzione generale difesa del suolo (FAX 06-44267241) - **00100 ROMA**

- AI MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Direzione Generale delle Reti - **00100 ROMA**

- ALL'UNIONCAMERE - **00100 ROMA**

- AI SIGNORI PREFETTI **LORO SEDI**

- Alla REGIONE SICILIANA - Assessorato per la
cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca **90100 PALERMO**

- Alla REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA
Presidenza della Giunta Segreteria generale-Servizio di
Vigilanza sugli enti - Via S. Francesco, 37 - **34100 TRIESTE**

- ALLA REGIONE TRENINO - ALTO ADIGE
Ufficio Vigilanza Camere di commercio - **38100 TRENTO**

- ALLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Assessorato industria e commercio	- 09100 <u>CAGLIARI</u>
- ALL'ANCI	00100 <u>ROMA</u>
- ALLA FEDERGASACQUA	00100 <u>ROMA</u>
- ALL'ANFIDA	00100 <u>ROMA</u>
- A INFOCAMERE SEDE DI	<u>PADOVA E ROMA</u>
- ALL'ISTITUTO GUGLIELMO TAGLIACARNE	00100 <u>ROMA</u>

Oggetto: Deliberazione CIPE 4 aprile 2001, n. 52 - Direttive per la determinazione, in via transitoria, delle tariffe dei servizi acquedottistici, di fognatura e di depurazione per l'anno 2001.

PREMESSE.

La presente circolare è inviata ancora una volta a codeste Camere di commercio per agevolare l'uniformità d'indirizzo nella fase di organizzazione dei rispettivi uffici, conseguente al trasferimento delle funzioni e del personale degli UU.PP.I.C.A., ai sensi degli artt. 20 e 50 del D.lgs. 31 marzo 1998 n. 112 e nelle more di poter dare pratica attuazione a specifici aspetti del Protocollo d'intesa, tra il Ministero dell'industria e l'Unioncamere, dell'11 luglio 2000.

Rilievo particolare assumono le funzioni relative al controllo delle tariffe idriche per l'esercizio delle quali si rende opportuno designare un funzionario responsabile del procedimento, in possesso di un elevato livello di preparazione tecnica e di specifica esperienza. A tal riguardo questo Ministero intende incoraggiare le iniziative recentemente suggerite dalle Camere di Commercio di Milano, Bologna, Bergamo e Viterbo, volte ad approfondire - attraverso periodiche riunioni di un apposito gruppo di studio - le tematiche inerenti l'attività di verifica tariffaria, con la conseguente divulgazione di tali approfondimenti all'intero sistema camerale con la realizzazione del "Progetto Acquachiara", al fine di conseguire specifiche competenze professionali e di uniformare l'attività di verifica delle Camere di commercio.

Ad integrazione, modifica, chiarimento e riepilogo di quanto già comunicato con precedenti circolari esplicative, si evidenzia quanto segue, in merito alla deliberazione CIPE 4 aprile 2001, n. 52, che detta direttive per la determinazione in via

transitoria delle tariffe degli acquedotti per l'anno 2001, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n.165 del 18 luglio 2001.

Va rilevato che sono regolati dalle direttive di cui alla citata delibera gli aumenti tariffari oltre che per il servizio di acquedotto anche per l'adeguamento del prezzo di cessione dell'acqua all'ingrosso ad enti subdistributori, nonché le quote di tariffa riferiti ai servizi di fognatura e depurazione; in particolare anche per questi due ultimi servizi, dal 1° luglio 2000 si sarebbe dovuto provvedere alla pubblicazione delle rispettive tariffe sul BUR analogamente a quanto già previsto per il servizio di distribuzione di acqua potabile, sia al dettaglio che all'ingrosso.

Si riporta altresì l'accluso modulario (allegato 1) nelle due forme: per enti ed imprese, differenziati per le gestioni non in economia e per le gestioni in economia; in quest'ultimo caso i riquadri del modulario sono contrassegnati con l'aggiunta della lettera "e".

Tale modulario consente, oltre alla presentazione delle richieste attestazioni, la rilevazione dei dati e delle notizie ritenute necessarie ai fini delle verifiche in materia di tariffe idriche a cui codesti Enti sono tenuti ai sensi della predetta deliberazione CIPE. Il suddetto modulario sostituisce quello allegato alla circolare n. 3500/C dell'8 novembre 2000.

Ogni pagina compilata del modulario deve essere firmata dal legale rappresentante dell'ente gestore così come ogni altro documento, per qualsiasi ragione, allegato. La sottoscrizione è effettuata secondo le formalità di cui all'art. 38 del decreto legislativo 28 dicembre 2000, n.443.

Codeste Camere di commercio avranno altresì cura di richiedere agli Enti gestori che la sopra indicata documentazione cartacea venga accompagnata dal suo riversamento su supporto informatico (floppy disk o cd rom, all'occorrenza utilizzando la stessa versione informatica del modulario allegato), oppure separatamente trasmessa anche in via telematica, al fine di apprestare, nella propria Area tutela del mercato, un centro di conoscenza informativa opportunamente accessibile ai soggetti pubblici interessati.

Ai sensi di quanto precisato nella delibera CIPE 4 aprile 2001, n. 52, detto modulario costituisce utile elemento di riferimento, alle sotto indicate Amministrazioni e nella predisposizione della manovra tariffaria relativa al 2002; esso dovrà essere inviato dalle Camere di commercio in copia conforme al :

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio:
rispettivamente a:

- *Osservatorio dei servizi idrici - Via Nomentana n. 2 – 00161 Roma;*
- *Servizio tutela acque interne - Via Cristoforo Colombo n.44 – 00147 Roma.*

Si invitano infine codeste camere di commercio a voler rivolgere direttamente alla Segreteria del CIPE quesiti d'ordine generale, relativi all'applicazione della presente delibera, che non abbiano trovato soluzione nei chiarimenti di seguito esposti.

1) REVISIONE TARIFFE SERVIZIO DI ACQUEDOTTO

1.1) Articolazione tariffaria.

Gli elementi di costo e di ricavo da prendere in considerazione per la determinazione tariffaria sono desunti dai dati esposti nel bilancio consuntivo relativo all'esercizio dell'anno 2000 ovvero - nell'ipotesi che, al momento della predisposizione del provvedimento attuativo della presente delibera, il bilancio non sia stato ancora approvato – da dati a preconsuntivo, certificati dall'organo di revisione.

Gli oneri di ammortamento tecnico-finanziario, relativi agli investimenti per l'anno 2001, non potranno essere imputati tra le pertinenti voci di costo ma andranno scorporati; in ogni caso, come già precisato al punto 1.2. della circolare n. 3410 /C del 13 marzo 1997, per i beni gratuitamente devolvibili alla scadenza di una concessione, è possibile considerare tra i costi l'ammortamento tecnico o, alternativamente, l'ammortamento finanziario e non entrambi.

Si ribadisce che l'attività degli uffici in indirizzo costituisce una mera verifica delle disposizioni tariffarie, rimanendo comunque valida la potestà tariffaria esercitata, anteriormente all'introduzione del nuovo sistema di tariffazione, dall'ex Comitato Interministeriale Prezzi (C.I.P.) e dai Comitati provinciali prezzi (C.P.P.)

1.2) **Sbilanci della gestione.**

Per gli enti locali dissestati o in condizioni strutturalmente deficitarie la delibera prevede **l'obbligo di copertura dei costi del servizio di acquedotto** in misura non inferiore all'80%.

Per gli altri enti, in situazioni di rilevante sbilancio della gestione, è prevista soltanto la comunicazione, entro il 31 dicembre 2001, di tale squilibrio al Servizio Centrale di Segreteria del CIPE, al fine del relativo monitoraggio, utilizzando il modulo R0 dell'allegato 1.

Soltanto successivamente, sulla base dei dati raccolti dal Servizio, il CIPE valuterà eventuali soluzioni proposte.

1.3) **Superamento del minimo impegnato negli usi domestici e contatori per singola unità abitativa.**

Giova precisare che la delibera sollecita gli enti gestori, indipendentemente dall'adozione di variazioni tariffarie, a dare attuazione all'eliminazione progressiva del quantitativo contrattualmente impegnato (volume fatturato anche in assenza di consumo) di cui al provvedimento CIP n. 26/75, punto 8, attraverso un percorso che prevede fino a quattro *tranches annuali*, la prima delle quali decorrerà dal 1° luglio 2001. Tuttavia, per documentate ed oggettive difficoltà di reperimento e di organizzazione dei dati, la decorrenza non può essere procrastinata oltre il 1° luglio 2002.

Sarà opportuno considerare che la quota fissa che sostituisce l'attuale canone per il nolo contatore, si applica ad ogni unità di utenza finale, sulla scorta della metodologia applicata dal provvedimento C.I.P. n. 26/75, punto 9 e punto 10, u.c. e nella misura stabilita dal provvedimento C.I.P. 4 ottobre 1974, n. 45, punto 6, relativamente ai consumi per unità finale di utenza, indipendentemente dalla presenza del contatore contrattuale.

Qualora detti consumi non siano disponibili si potrà fare ricorso ai consumi medi di tali utenze.

Di norma, le utenze presenti nelle pertinenze delle abitazioni non sono soggette all'applicazione della quota fissa.

Si precisa inoltre che con la riduzione del quantitativo minimo impegnato non vengono apportate modifiche alle preesistenti fasce di consumo definite ai fini dell'articolazione tariffaria.

A tal proposito si prenda in considerazione la scheda n. G2 dell'allegato 1.

Sarà ancora opportuno considerare che gli Enti gestori che non adottano il minimo impegnato sono tenuti a trasformare il nolo contatore in quota fissa ed applicarla ad ogni unità di utenza finale come sopra delineata; l'eventuale

maggior ricavo totale deve essere recuperato mediante una diminuzione proporzionale delle tariffe.

Si chiarisce altresì che, in presenza di eventuali differenze tra valori di ricavo preventivati e valori consuntivati, si procederà nel corso della seconda *tranche* del percorso ad opportune correzioni.

Si ricorda che, ai sensi di quanto indicato al punto 4.6 della delibera CIPE n. 62 del 22 giugno 2000, limitatamente all'uso domestico e per quanto di competenza del gestore, **non sono consentite, a decorrere dal 1° luglio 2000**, azioni tese ad incrementare la quota di minimo impegnato (fatturata anche se non consumata) prevista, per il servizio di distribuzione acqua potabile, dai provvedimenti CIP num. 45 e 46 del 1974 e n. 26 del 1975. **Non è altresì assolutamente possibile l'introduzione del minimo impegnato nelle situazioni che ne fossero tuttora prive.**

1.4) Investimenti.

La nuova deliberazione CIPE in argomento prevede un incremento tariffario qualora debbano essere effettuati per l'anno 2001 una serie di investimenti; l'entità massima di incremento è definita in relazione al grado di avvicinamento della legge n.36/94, e tenuto conto delle relative schede del modulario di cui all'allegato 1, nei termini seguenti:

- a) incremento massimo del 6 % per un volume di investimenti pari almeno al 50 % del fatturato previsto per l'anno 2001 nel caso che il programma degli investimenti messo a punto dal gestore, sia approvato dal rispettivo soggetto d'ambito. Qualora si abbiano rapporti inferiori si procede per interpolazione lineare per mezzo della seguente formula:

$$e_{11} = 2 \times \frac{I_{01}^P}{F_{01}^P} \times 6$$

e_{11} = incremento aggiuntivo per nuovi investimenti (%)
 I_{01}^P = investimenti programmati per il 2001
 F_{01}^P = fatturato previsto per il 2001

- b) incremento massimo del 4 % per un volume di investimenti pari ad un terzo del fatturato previsto per l'anno 2001 nel caso che il programma degli investimenti sia predisposto da un gestore integrato delle tre fasi della filiera secondo quanto definito al punto 1.4.4). Qualora si abbiano rapporti inferiori si procede per interpolazione lineare per mezzo della seguente formula:

$$e11 = 3 \times \frac{I^P_{01}}{F^P_{01}} \times 4$$

e11 = incremento aggiuntivo per nuovi investimenti (%)

I^P_{01} = investimenti programmati per il 2001

F^P_{01} = fatturato previsto per il 2001

- b) incremento massimo del 2,5 % per un volume di investimenti pari ad un terzo del fatturato previsto per l'anno 2001 nel caso che il programma degli investimenti messo a punto dal gestore in una regione in cui è stata approvata la legge regionale attuativa della legge n.36/94, non risulti approvato dal soggetto d'ambito interessato, in quanto non riscontra il programma stesso oppure non è ancora insediato. Qualora si abbiano rapporti inferiori si procede per interpolazione lineare per mezzo della seguente formula:

$$e11 = 3 \times \frac{I^P_{01}}{F^P_{01}} \times 2,5$$

e11 = incremento aggiuntivo per nuovi investimenti (%)

I^P_{01} = investimenti programmati per il 2001

F^P_{01} = fatturato previsto per il 2001

1.4.1.1) Gli investimenti cui fare riferimento per l'applicazione degli appositi incrementi tariffari previsti dalla presente delibera sono quelli assunti dal gestore a proprio carico diretto e che risultino aggiuntivi rispetto a quelli finanziati con risorse pubbliche, statali o comunitarie. Debbono altresì essere dedotti dagli investimenti tutti i contributi a fondo perduto da fonti esterne (oneri di urbanizzazione, contributi allacciamento a carico utenti, contributi statali, regionali, ecc.).

1.4.1.2) Relativamente al solo caso c) del precedente comma 1.4.1, gli investimenti ammessi ai fini del calcolo dell'apposita maggiorazione tariffaria sono quelli elencati nell'allegato 1 della delibera CIPE in argomento.

1.4.1.3) Relativamente al caso a) di cui al precedente comma 1.4.1, analoga percentuale di incremento massima del 6% è prevista, per gli interventi nelle aree di obiettivo 1 dell'U.E., ancorché in carenza di approvazione del piano d'ambito da parte del soggetto d'ambito, purché tali interventi siano inseriti nei programmi stralcio recepiti nell'accordo programma quadro "Risorse idriche",

previsto dall'intesa istituzionale di programma stipulata tra lo Stato e la Regione interessata.

1.4.1.4) Nessun incremento relativo ai programmi di investimento è ammesso se questi sono stati esplicitamente disapprovati, entro il termine di 60 giorni dalla richiesta, dal soggetto d'ambito.

1.4.2) Limiti di applicazione degli incrementi per nuovi investimenti.

1.4.2.1) Gli incrementi correlati agli investimenti di cui al precedente paragrafo 1.4 non vanno applicati alle gestioni in economia. **Tali gestioni dovranno comunque comunicare l'avvio della procedura di eliminazione del minimo impegnato.**

1.4.2.2) Gli incrementi correlati agli investimenti di cui al precedente paragrafo 1.4 possono essere applicati solo se il gestore abbia provveduto a soddisfare l'obbligo di referto previsto dal DM LL.PP. 99 del 8 gennaio 1997 ed in particolare dalla relativa circolare esplicativa del 24 febbraio 1998, n. 105/UPP (G.U. n. 52 del 4 marzo 1998) relativamente alla rete acquedottistica. La compilazione, la sottoscrizione e la trasmissione da parte del gestore del quadro A1 di cui al modulario in allegato 1, può considerarsi soddisfacimento di tale obbligo.

1.4.2.3) Qualora il gestore effettui anche la gestione del servizio di fognatura esso potrà adempiere l'obbligo di referto previsto dalle sopraccitate norme, relativamente alla rete fognaria, tramite la compilazione e la trasmissione del quadro A3, cui resta subordinata l'ammissibilità degli incrementi correlati agli investimenti per il servizio di fognatura. (Si veda altresì il successivo punto 2.3).

1.4.3) Riconoscibilità degli investimenti.

Andrà verificato che gli investimenti programmati, cui viene fatto riferimento per l'applicazione degli appositi incrementi tariffari previsti dalla deliberazione CIPE 52/2001, siano quelli assunti dal gestore a proprio carico diretto e che risultino aggiuntivi rispetto a quelli finanziati da risorse a carico di fondi pubblici, statali o comunitari.

1.4.4) Penalizzazione per sottorealizzazione di investimenti.

1.4.4.1) Al valore di incremento tariffario per nuovi investimenti di cui al precedente paragrafo 1.4, va sottratto, qualora non risulti realizzato alla data del 31 dicembre 2000 il volume di investimenti considerato in sede di aumento tariffario ai sensi della delibera C.I.P.E. 22 giugno 2000, n. 62, un fattore correttivo negativo pari all'incremento tariffario corrispondente alla differenza tra il volume di investimenti previsto ed il volume di investimenti effettivamente realizzato.

1.4.4.2) La formula di calcolo del fattore di penalizzazione dell'incremento tariffario per l'anno 2001 è la seguente:

$$e_{10} = Q1 \times \left(\frac{I_{00}^P}{F_{00}^P} - \frac{I_{00}}{F_{00}} \right) \times Q2$$

e_{10} = penalizzazione per sottorealizzazioni (%)

I_{00}^P = investimenti programmati per il 2000

F_{00}^P = fatturato previsto per il 2000

I_{00} = investimenti effettivamente realizzati nel 2000

F_{00} = fatturato realizzato nel 2000

$Q1$ = coefficiente moltiplicativo impiegato nell'anno 2000; esso assume valore:

2 nel caso nel 2000 si aveva un soggetto d'ambito costituito come nel paragrafo a) del punto 3.1.1 della delibera CIPE 22 giugno 2000

3 nei restati casi

$Q2$ = quota massima di incremento tariffario per investimenti utilizzata nell'anno 2000; essa assume valore:

6 nel caso nel 2000 valevano le condizioni di cui al paragrafo a) del punto 3.1.1 della delibera CIPE 22 giugno 2000

4 nel caso nel 2000 valevano le condizioni di cui al paragrafo b) del punto 3.1.1 della delibera CIPE 22 giugno 2000

2,5 nel caso nel 2000 valevano le condizioni di cui al paragrafo c) del punto 3.1.1 della delibera CIPE 22 giugno 2000

1 nei restanti casi

1.4.4.3) Qualora il bacino d'utenza riguardante la proposta di revisione tariffaria per l'anno 2001 comprenda aree nelle quali valevano condizioni differenti per quanto riguarda gli incrementi massimi ammissibili ai sensi del paragrafo 3.1.1 della delibera CIPE 22 giugno 2000, l'eventuale quota di penalizzazione complessiva sarà costituita dalla media ponderale (calcolata rispetto al fatturato 2000 nelle differenti aree) dei singoli fattori di penalizzazione calcolati con riferimento alle differenti aree interessate.

1.4.5) Sovradimensionamento.

1.4.5.1) Appare opportuno rilevare come la delibera CIPE in discorso assuma una valenza biennale, limitatamente ai piani di investimento approvati dagli ATO. Infatti, nel caso in cui si presenti la necessità di investimento superiore al limite di fatturato di cui al punto 1.4.1. è consentito recuperare l'eccedenza nel limite dell'incremento posto a disposizione per l'anno successivo.

1.4.6) Fornitore d'acqua all'ingrosso.

Il fornitore d'acqua all'ingrosso si deve attenere agli stessi criteri di adeguamento tariffari definiti per il gestore all'utenza finale, ivi compresa la clausola di penalizzazione per sottorealizzazione di investimenti, di cui al punto 1.4.4. della delibera CIPE. Al fine di consentire al distributore a valle di poter conoscere il costo dell'acqua ed articolare la propria tariffa finale, il fornitore all'ingrosso è tenuto, inderogabilmente, a presentare il piano d'investimenti entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della delibera CIPE ed a definire la propria tariffa entro i 30 giorni successivi.

Qualora il venditore all'ingrosso non rispetti tali termini, al gestore del servizio di distribuzione competono gli incrementi definiti con la delibera in commento e al fornitore resta la possibilità di utilizzare l'eventuale margine di incremento residuo rispetto al tetto spettante al gestore all'utenza finale.

Si veda a tal proposito la scheda R1 dell'allegato 1.

2. Servizio di depurazione e fognatura.

2.1) Utenze civili.

Si ricorda che per il servizio di depurazione il gestore ha l'obbligo di elevare la tariffa all'importo di lire 500 al metro cubo. Per il servizio di fognatura è previsto un limite massimo in lire 170, aggiornato delle percentuali di incremento, riportate in delibera e cioè fino a lire 178,30 al metro cubo nel caso di servizio preesistente alla data del 31 dicembre 1996; in proposito il riferimento è la scheda R2 dell'allegato 1.

2.2) Utenze industriali.

Si ricorda che per quanto concerne gli impianti industriali la tariffa viene calcolata sulla base della quantità delle acque reflue scaricate. Per la sola parte relativa al servizio di fognatura la relativa tariffa va elevata fino al valore assunto dalla corrispondente tariffa per gli scarichi civili, se inferiore.

Qualora invece risulti superiore, essa rimane inalterata.

Sulle quote di tariffa dei servizi di depurazione riguardanti gli scarichi produttivi, ai quali viene applicata la formula tipo fissata con DPR 24 maggio 1977, i gestori applicano per l'anno 2001 gli stessi incrementi percentuali per investimenti previsti al punto 1.4.1. della delibera CIPE in argomento, tenendo presente che, in ogni caso, l'incremento della tariffa, rispetto ai valori applicati al 30 giugno 2001, non può superare il 10%.

Per le schede di verifica, consultare l'allegato 1 alla scheda G4.

2.3) Programmi stralcio di cui all'art. 141, c.4 della legge 388/2000.

L'esecuzione di tali programmi, ancorchè comportanti verifiche sull'adeguamento tariffario, sono esclusi dalle operazioni di verifica demandate alle Camere di commercio.

Si precisa, in ogni caso, che l'adozione di tali incrementi esclude quanto previsto al punto 1.4.1. della delibera CIPE n. 52/2001, nonché al punto 1.4.2.3. della presente circolare.

3) Norme comuni.

3.1) Price-cap.

Il sistema di regolazione price-cap rappresenta una modalità di indicizzazione della dinamica tariffaria per un orizzonte temporale predefinito, con l'obiettivo di recuperare l'inflazione (RPI) – nel settore idrico è quella programmata nel DPEF – al netto di un sottraendo "X" definibile come l'aumento di produttività della gestione da traslarsi in diminuzioni reali della tariffa.

Nel caso in cui il risultato della gestione determini aumenti di produttività maggiori della "X" prestabilita, si potranno osservare incrementi dei margini di profitto della medesima.

Si richiama tuttavia l'attenzione sulla circostanza che per l'anno 2001, essendo stato fissato il tasso di crescita obiettivo di produttività "X" all'1,7%, pari al tasso programmato di inflazione, non vi è aumento dovuto all'applicazione del price-cap.

3.2) Base di computo degli aumenti.

La delibera precisa che gli incrementi tariffari sono applicati sulle tariffe vigenti purchè le stesse non siano superiori agli importi determinati con la delibera CIPE 62/2000. Conseguentemente non debbono essere considerati nella base di calcolo gli eventuali adeguamenti di cui al punto 2.1. della delibera in discorso.

3.3) Decorrenza degli aumenti.

Potranno avere decorrenza 1° luglio 2001 gli adeguamenti tariffari che siano stati almeno inviati per la pubblicazione nel BUR entro il 31 dicembre 2001 altrimenti la decorrenza sarà dal 1° gennaio 2002.

Nel caso in cui gli enti gestori, del servizio di distribuzione di acqua potabile, non abbiano adottato, entro il 30 giugno 2001, la **carta dei servizi** recante le caratteristiche descritte nella circolare 3500/C dell'8 novembre 2000, (punto 1.9.3.), non si applicano gli aumenti e gli adeguamenti tariffari di cui al

punto 1.4. Se tale adempimento verrà assolto entro il 31 dicembre 2001 detti incrementi potranno decorrere dal 1° gennaio 2002.

A tale fine dovranno essere inviati alla Camera di commercio gli atti indicativi dell'adozione della citata carta, oltre ad una copia della stessa.

4.0) VERIFICHE.

4.1) La verifica da parte delle Camere di commercio è obbligatoria per tutti i casi in cui l'ente o l'impresa fruisce degli incrementi di cui al punto 1.4.

4.2) Ai fini dell'attività di verifica, la Camera di commercio richiede la documentazione e le informazioni aggiuntive ritenute necessarie e formula le proprie osservazioni fissando il termine di 20 giorni dal ricevimento della relativa richiesta per dare seguito alla relativa istruttoria e per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove rilevi la non conformità delle tariffe determinate e pubblicate, la camera di commercio diffida l'ente o l'impresa che gestisce il servizio interessato a provvedere, entro i 30 giorni successivi, ai conseguenti adempimenti di rettifica ed a procedere all'immediata pubblicazione del relativo provvedimento nel B.U.R.: in occasione della prima fatturazione utile dovranno essere effettuati i conguagli per il periodo intercorrente dalla data di decorrenza del provvedimento rettificato e la data di decorrenza del provvedimento di rettifica. Contestualmente all'invio della diffida la camera di commercio dà comunicazione di tale invio alle Associazioni dei consumatori. Qualora l'ente o l'impresa interessata non adotti il provvedimento di rettifica nel termine sopra indicato, la camera di commercio attiverà tutte le misure previste dalla vigente legislazione, ivi inclusa la denuncia alla competente Autorità giudiziaria. Analoga procedura sarà seguita nell'ipotesi che l'ente o l'impresa che gestisce il servizio non ottemperi all'invito di fornire la documentazione e le informazioni aggiuntive richieste dalla camera di commercio entro il termine indicato al presente punto.

4.3) Circa la comunicazione alle Associazioni dei consumatori si ritiene che la stessa debba essere effettuata nei confronti delle associazioni operanti nella circoscrizione provinciale. Al riguardo si comunica di ritenere opportuno che le Camere di commercio, come già gli UU.PP.I.C.A. per gli anni precedenti, si

attivino al fine di individuare quali siano tali associazioni raccogliendone gli indirizzi, i nominativi dei rappresentanti e le relative norme statutarie.

- 4.4)** Qualora il gestore intenda avvalersi di incrementi correlati a nuovi investimenti di cui al punto 1.4.1. della delibera CIPE, in assenza della richiesta attestazione indicata al punto 1.4.2.2 della stessa delibera CIPE in discorso, la Camera di commercio competente per territorio, diffiderà tempestivamente il gestore medesimo a non attuare il relativo incremento sino a che non sia stata presentata l'attestazione richiesta.
- 4.5)** La Camera di commercio competente per territorio provvederà a fare presente agli enti gestori che gestiscono in forma integrata due o tutti i servizi idrici, l'esigenza di una indicazione distinta, in bolletta, della quota di tariffa imputabile a ciascuno dei servizi stessi e ad esporre gli elementi utili per verificare la correttezza della quantificazione dei relativi importi.
- 4.6)** Nell'ambito dell'aggiornamento tariffario per l'acqua potabile, continua ad essere possibile, come già stabilito nella delibera CIPE 22 giugno 2000, n. 62, un graduale processo di omogeneizzazione tariffaria sull'intero territorio servito.
- 4.7) Introduzione dell'Euro quale nuova moneta di conto.**

Per opportuna conoscenza si informa che il NARS, nella seduta del 21 giugno 2001, ha impartito, a proposito dell'introduzione dell'Euro quale moneta di conto, le seguenti direttive agli enti gestori:

- componenti tariffarie esposte a 6 cifre decimali;
- calcoli intermedi eseguiti a 6 cifre decimali;
- importi intermedi e finali esposti a 2 cifre decimali;
- importo finale risulti dalla somma dei valori intermedi calcolati a 6 cifre decimali;
- fatturazione con i criteri sopra indicati dovrà effettuarsi nei successivi dodici mesi dall'introduzione dell'Euro.

Ciò stante, codeste Camere, allo scopo di non appesantire i moduli, accetteranno l'esposizione in Euro, mediante una parallela colonna riportante gli importi convertiti (**1 Euro = 1936,27 lire**), almeno per le schede che riguardano dati di utilizzo nel prossimo periodo di vigenza tariffaria o perchè saranno utilizzati per le tariffe post 1 gennaio 2002 (scheda G1), o perchè nelle prossime manovre tariffarie saranno necessari per effettuare i calcoli (schede sugli investimenti), e cioè almeno per le schede:

**G1 riassuntiva struttura tariffaria 2001;
Da, Dd e Df riepilogo investimenti 2001,
D2 distinta investimenti 2001 (solo per i totali alla fine di ogni foglio).**

**I L DIRETTORE GENERALE
(Dr. Piero Antonio Cinti)**

ALLEGATO 1 : MODULARIO 1 PER GESTIONI **IN ECONOMIA
 MODULARIO 2 PER GESTIONI **NON** IN ECONOMIA**

ALLEGATO 2 ESEMPI DI CALCOLO